



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 394/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
DI PADOVA E DELLE AZIENDE SANITARIE N. 1 DOLOMITI (BELLUNO),
N. 2 MARCA TREVIGIANA (TREVISO), N. 3 SERENISSIMA (MESTRE-
VENEZIA), N. 5 POLESANA (ROVIGO), N. 6 EUGANESE (PADOVA),
N. 7 PEDEMONTANA (BASSANO DEL GRAPPA-VICENZA),
N. 8 BERICA (VICENZA) E N. 9 SCALIGERA (VERONA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli artt. 1 e 2;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le note del 28 luglio e 9 agosto 2017 (rispettivamente prot.lli n. 53712 e n. 57659) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi delle istruttorie, a seguito della denuncia del Consigliere regionale del Veneto Piero Ruzzante nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Padova e della Azienda sanitaria n. 8 Berica (Vicenza) e della segnalazione della Consiglieria regionale Patrizia Bartelle nei confronti delle Aziende sanitarie n. 1 Dolomiti (Belluno), n. 2 Marca Trevigiana (Treviso), n. 3 Serenissima (Mestre-Venezia), n. 5 Polesana (Rovigo), n. 6 Euganese (Padova), n. 7 Pedemontana (Bassano del Grappa-Vicenza), n. 8 Berica (Vicenza) e n. 9 Scaligera (Verona) per aver inserito nei rispettivi siti istituzionali, a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 840 del 13 giugno 2017, il *banner* realizzato dalla Giunta medesima e riferito al prossimo *referendum* consultivo regionale del 22 ottobre 2017. Più precisamente, ad avviso del Consigliere Ruzzante, *“i profili web degli enti del SSR, come di ogni altro ente strumentale della Regione del Veneto, non risultano ricompresi nell'alveo degli strumenti indicati nell'Allegato A alla Dgr n. 840 del 13 giugno 2017”* e, secondo la Consiglieria Bartelle *“l'apparizione di banner sul referendum ha fatto seguito ad un mero invito della Regione privo di cogenza e di conseguenza detta pubblicazione non è funzionale all'assolvimento di alcuna funzione essenziale”*. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato che *“l'inserimento del banner del referendum consultivo regionale nei siti istituzionali delle aziende sanitarie del Veneto possa rientrare tra le funzioni di tali enti a carattere regionale”* ed ha pertanto proposto all'Autorità l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le memorie difensive da parte delle Aziende sanitarie n. 1 Dolomiti (Belluno), n. 2 Marca Trevigiana (Treviso), n. 3 Serenissima (Mestre-Venezia), n. 5 Polesana (Rovigo), n. 6 Euganese (Padova), n. 7 Pedemontana (Bassano del Grappa-Vicenza), n. 8 Berica (Vicenza) e n. 9 Scaligera (Verona) del 28 e 31 luglio 2017 - fatta eccezione per l'Azienda Ospedaliera di Padova che non ha trasmesso le controdeduzioni - in riscontro alle richieste formulate dal Comitato con note del 28 luglio 2017, dalle quali si evince che trattasi di iniziativa di natura istituzionale la cui pubblicazione riveste pienamente i caratteri di impersonalità e di indispensabilità necessaria all'assolvimento delle proprie funzioni di enti del Servizio Sanitario Regionale e, a tutta evidenza, non differibile;

VISTA la successiva segnalazione della Consiglieria regionale del Veneto Patrizia Bartelle del 9 agosto 2017 (prot. n. 57702) con la quale, nel riproporre le fattispecie precedentemente segnalate, ha fatto riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 88/CR del 1 agosto 2017 attuativa, con integrazioni e modificazioni, del Piano della comunicazione per il referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 10 agosto 2017 (prot. n. 57834) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le valutazioni in ordine alla segnalazione della Consigliera regionale del Veneto Patrizia Bartelle del 9 agosto precedente, ribadendo le stesse conclusioni espresse con la nota del 9 agosto 2017 (prot. n. 57659);

RITENUTO di dover riunire gli esposti dei Consiglieri regionali del Veneto Piero Ruzzante e Patrizia Bartelle, stante l'identità delle fattispecie segnalate, dei soggetti destinatari del provvedimento e della violazione contestata;

PRESA VISIONE delle *home page* dei siti degli Enti oggetto delle segnalazioni, le quali riproducono le immagini del banner recante la dicitura “*Referendum sull'autonomia del Veneto 22 ottobre 2017*”, la raffigurazione del logo della Regione Veneto e l'indicazione “*www.referendum.regione.veneto.it*” con orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (comma 1) e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale, anche referendaria con l'ulteriore previsione di un'attività informativa nei confronti dei cittadini relativamente alle modalità di voto e agli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali (comma 2);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5), nonché “l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici” e “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” (cfr. art. 1, comma 4), utilizzando “ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali” (cfr. art. 2, comma 2);

RITENUTO che gli Enti oggetto delle segnalazioni, in quanto “aziende e enti del Servizio sanitario nazionale” sono da considerare Amministrazioni Pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, richiamato dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 150/2000;

RILEVATO che le pubblicazioni dei *banner* sui siti *internet* dell’Azienda Ospedaliera di Padova e delle Aziende sanitarie del Veneto oggetto di segnalazioni ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi per il referendum sull’autonomia della Regione Veneto previsto per il 22 ottobre 2017;

CONSIDERATO che tali pubblicazioni non appaiono rientrare nelle attività della comunicazione istituzionale recate dalla disposizione normativa, in quanto non presentano i requisiti cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre né il requisito dell’impersonalità delle pubblicazioni - che recano il logo della Regione Veneto - né tantomeno dell’indispensabilità delle iniziative di comunicazione aventi ad oggetto l’informazione sul *referendum* del 22 ottobre 2017, consentite alla Regione Veneto che è la promotrice del *referendum* in questione. Più precisamente, le Aziende sanitarie pur assicurando, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, i livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale, in quanto enti strumentali della Regione Veneto, tuttavia non partecipano anche della funzione informativa istituzionale, demandata alla “Giunta regionale [...] organo che - per conto [...] dell’] ente Regione è stato autorizzato ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum” (art. 3-bis, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”);

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

all'Azienda Ospedaliera di Padova e alle Aziende sanitarie n. 1 Dolomiti (Belluno), n. 2 Marca Trevigiana (Treviso), n. 3 Serenissima (Mestre-Venezia), n. 5 Polesana (Rovigo), n. 6 Euganese (Padova), n. 7 Pedemontana (Bassano del Grappa-Vicenza), n. 8 Berica (Vicenza) e n. 9 Scaligera (Verona) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle pubblicazioni sui propri siti istituzionali del banner realizzato dalla Giunta regionale del Veneto e relativo al referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata all'Azienda Ospedaliera di Padova e alle Aziende sanitarie n. 1 Dolomiti (Belluno), n. 2 Marca Trevigiana (Treviso), n. 3 Serenissima (Mestre-Venezia), n. 5 Polesana (Rovigo), n. 6 Euganese (Padova), n. 7 Pedemontana (Bassano del Grappa-Vicenza), n. 8 Berica (Vicenza) e n. 9 Scaligera (Verona), è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi